SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 giugno 1988, n. 235.

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge abrogate e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo delle disposizioni abrogate è il seguente:

« Art. 10, terzo comma. — L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti ».

« Art. 11 [come modificato dall'art. 2 della legge 19 marzo 1980, n. 77]. — Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'art. 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta:

1) *il titolare del competente organo regionale o un suo delegato con funzioni di presidente;*

2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2);

5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni è competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

La commissione è nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa».

« Art. 12, ultimo comma. — Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'art. 11».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1643):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) l'8 ottobre 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, l'11 novembre 1987 con pareri delle commissioni I e X.

Esaminato dalla XIII commissione il 28 aprile 1988 e approvato il 12 maggio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1032):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 1° giugno 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 15 giugno 1988 e approvato il 16 giugno 1988.

88G0302

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1988.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di Seul.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 313, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXIV Olimpiade di Seul;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1988, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1988;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta nella versione ordinaria e in quella «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXIV Olimpiade di Seul per tutto l'anno di emissione delle suddette monete a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mediante il versamento di L. 25.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione ordinaria e di L. 45.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof».

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la cessione delle monete in questione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, con appositi comunicati, a rendere note le modalità di prenotazione e di pagamento.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del tesoro, può autorizzare la Cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle monete suddette alla direzione della Zecca, che in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca provvede a effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 30

88A2747

DECRETO 31 maggio 1988.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500, da L. 200 e da L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 312, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500, da L. 200 e da L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1988, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1988;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta nella versione ordinaria e in quella «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della serie di monete d'argento da L. 500, da L. 200 e da L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna per tutto l'anno di emissione delle suddette serie a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 50.000 (IVA inclusa) per ogni serie ordinaria prenotata e di L. 90.000 (IVA inclusa) per ogni serie prenotata nella versione «proof».

Ai sensi delle vigenti disposizioni la cessione delle monete in questione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, con appositi comunicati a rendere note le modalità di prenotazione e di pagamento.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del tesoro può autorizzare la Cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle monete in argomento alla direzione della Zecca, che, in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca provvede ad effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 32

88A2749

DECRETO 31 maggio 1988.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 314, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1988, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1988;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta nella versione ordinaria e in quella «proof»;

di favorire e di incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica per tutto l'anno di emissione della suddetta moneta a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* mediante il versamento di L. 25.000 (IVA inclusa) per ogni moneta ordinaria prenotata e di L. 45.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof».

Ai sensi delle vigenti disposizioni la cessione delle monete in questione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà con appositi comunicati a rendere note le modalità di prenotazione e di pagamento.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del tesoro può autorizzare la Cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle monete in argomento alla direzione della Zecca, che in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca provvede ad effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 31

88A2751

DECRETO 31 maggio 1988.

Modalità di cessione delle serie speciali millesimo 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista le legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1988, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 136, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1988, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 140, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1987;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della serie speciale millesimo 1987;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della serie speciale millesimo 1987 fino al 31 dicembre 1988 a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 45.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione ordinaria e di L. 100.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof».

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la cessione delle serie di monete in questione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, con appositi comunicati, a rendere note le modalità di prenotazione e di pagamento.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del tesoro, può autorizzare la Cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle serie di monete suddette alla direzione della Zecca che, in attesa della vendita, la costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione di monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca provvede ad effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1988
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 33

88A2753

DECRETO 15 giugno 1988.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXIV Olimpiade di Seul.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 313, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di Seul;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative della XXIV Olimpiade di Seul aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 indicato in premessa, hanno corso legale dal 20 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2748

DECRETO 15 giugno 1988.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500, da L. 200 e da L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 3 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 312, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università di Bologna, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, indicato in premessa, avranno corso legale dal 1° settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2750

DECRETO 15 giugno 1988.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 314, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 indicato in premessa, hanno corso legale dal 20 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2752

DECRETO 15 giugno 1988.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi da inserire nelle serie speciali millesimo 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1988, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 136, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi da inserire nelle serie speciali millesimo 1987;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del 150° anniversario della morte di Giacomo Leopardi, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 20 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2754

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 giugno 1988.

Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti gli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva l'emanazione di una nuova tariffa dei premi per il settore industriale da valere con effetto dal 1° gennaio 1984;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1985;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1986;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha ulteriormente rinviato il termine anzidetto al 1° gennaio 1987;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, l'art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, l'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, l'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 244 e l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che hanno rinviato il termine al 1° gennaio 1988;

Visti l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 e l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che hanno fissato il suddetto termine al 1° luglio 1988;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 18 maggio 1988, concernente la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977 che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1976, un tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi nella misura unica del 7,50 per mille, misura confermata, con decorrenza 1° gennaio 1979, con decreto ministeriale 1° febbraio 1979;

Ritenuto che l'assicurazione contro la silicosi per le aziende produttrici di laterizi debba essere regolata secondo le norme di carattere generale;

Ritenuta la necessità di approvare la tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, nel testo annesso al presente decreto e con effetto dal 1° luglio 1988, la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.

Art. 2.

L'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi è regolata secondo le norme di carattere generale.

Art. 3.

Sono abrogati i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1977 e 1° febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i lavoratori esposti al rischio della silicosi ed asbestosi sul complesso delle mercedi erogate a tutti i lavoratori —	Quota di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori —
fino a 2,50 per cento	4,50 per mille
2,51 - 5,00 »	7,00 »
5,01 - 7,50 »	9,00 »
7,51 - 10,00 »	11,50 »
10,01 - 12,50 »	14,00 »
12,51 - 15,00 »	16,00 »
15,01 - 17,50 »	18,50 »
17,51 - 20,00 »	20,50 »
20,01 - 22,50 »	23,00 »
22,51 - 25,00 »	25,50 »
25,01 - 27,50 »	27,50 »
27,51 - 30,00 »	30,00 »
30,01 - 32,50 »	32,00 »
32,51 - 35,00 »	34,50 »
35,01 - 37,50 »	37,00 »
37,51 - 40,00 »	39,00 »
40,01 - 42,50 »	41,50 »
42,51 - 45,00 »	43,50 »
45,01 - 47,50 »	46,00 »
47,51 - 50,00 »	48,50 »
50,01 - 52,50 »	50,50 »
52,51 - 55,00 »	53,00 »
55,01 - 57,50 »	55,00 »
57,51 - 60,00 »	57,50 »
60,01 - 62,50 »	60,00 »
62,51 - 65,00 per cento	62,00 per mille
65,01 - 67,50 »	64,50 »
67,51 - 70,00 »	66,50 »
70,01 - 72,50 »	69,00 »
72,51 - 75,00 »	71,50 »
75,01 - 77,50 »	73,50 »
77,51 - 80,00 »	76,00 »
80,01 - 82,50 »	78,00 »
82,51 - 85,00 »	80,50 »
85,01 - 87,50 »	83,00 »
87,51 - 90,00 »	85,00 »
90,01 - 92,50 »	87,50 »
92,51 - 95,00 »	89,50 »
95,01 - 100,00 »	92,00 »

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TASSI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Art. 1.

Tasso medio per la determinazione del premio supplementare

1. Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 153 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, viene fissato in conformità all'apposita tabella stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 154 del citato testo unico, in relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, eccetera.

2. Nel calcolo del rapporto di incidenza di cui al comma precedente, sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse.

3. Ove il datore di lavoro eserciti in più luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in una unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi-asbestosi, il rapporto di incidenza sarà determinato assumendo a base del calcolo del premio le retribuzioni specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il rischio.

Art. 2.

Oscillazione del tasso medio

1. Il tasso per il calcolo del premio supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del dieci per cento di quello indicato nella tabella, in rapporto alla effettiva entità intrinseca del rischio, ed a non più del venticinque per cento in

relazione all'attuazione o meno, da parte del datore di lavoro, di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali.

2. Il datore di lavoro per ottenere la riduzione di cui al comma precedente deve spedire alla sede dell'INAIL territorialmente competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza motivata, fornendo i dati e la documentazione riguardanti l'entità intrinseca del rischio e le specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.

3. In caso di accoglimento, la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa; la riduzione connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le predette misure ed i mezzi citati.

4. Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.

Art. 3.

Variazione del tasso medio

1. L'INAIL, qualora risulti una entità intrinseca del rischio superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori o la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione previste dalle norme che disciplinano la materia, procede alla rettifica del tasso secondo i criteri di cui al precedente art. 2. Il relativo provvedimento è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro, con adeguata motivazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura del tasso di premio supplementare.

Art. 4.

Contenzioso amministrativo

1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del tasso di premio supplementare, ai sensi del precedente art. 2, il datore di lavoro può ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art. 39 del citato testo unico nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico medesimo, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL opposizione da spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.

2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, l'opposizione stessa si intende respinta.

3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL, oppure nel caso di mancata pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di cui al precedente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico.

4. Nella opposizione alla sede dell'INAIL o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.

5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro può proporre, nel termine e con le modalità previsti dall'art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta commissione.

Art. 5.

Pagamento del premio in caso di ricorso

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso alla citata commissione, ai sensi del precedente art. 4, deve effettuare il pagamento del premio supplementare nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

2. Intervenuta la decisione della predetta commissione, il premio supplementare è liquidato in base alla misura del tasso fissata dalla stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del menzionato testo unico.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per le attività assicurate anteriormente al 1° luglio 1988, l'INAIL, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tabella dei tassi medi per la determinazione del premio supplementare contro il rischio di silicosi ed asbestosi da valere con effetto 1° luglio 1988, comunica al datore di lavoro la nuova misura del tasso medio di premio supplementare per la predetta assicurazione, calcolata sulla base della percentuale d'incidenza di cui al precedente art. 1 che ha dato luogo alla determinazione del tasso di premio supplementare anticipato per l'anno 1988.

2. L'oscillazione del tasso supplementare eventualmente applicata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 novembre 1978 deve essere mantenuta sul nuovo tasso medio di premio supplementare rapportandola proporzionalmente alla nuova misura dell'oscillazione stabilita dal precedente art. 2.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità, valgono, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 14 novembre 1978 è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978.

— Il D.M. 1° febbraio 1979 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 22 febbraio 1979.

88A2715

DECRETO 21 giugno 1988.

Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva l'emanazione di una nuova tariffa dei premi per il settore industriale da valere con effetto dal 1° gennaio 1984;

Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1985;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1986;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha ulteriormente rinviato il termine anzidetto al 1° gennaio 1987;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, l'art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, l'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, l'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 244, l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che hanno rinviato il termine al 1° gennaio 1988;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 e l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che hanno fissato il suddetto termine al 1° luglio 1988;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 18 maggio 1988, concernente la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta tariffa;

Decreta:

Art. 1.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società tra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, sono stabilite nuove misure di premio speciale unitario annuo a persona, da valere dal 1° luglio 1988, come da tabelle allegate 1, 2 e 3.

Art. 2.

Sono considerati familiari «coadiuvanti» del titolare dell'azienda artigiana le persone indicate al punto 6) dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3.

Sono confermate le disposizioni del decreto ministeriale 4 dicembre 1981, ove compatibili con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

TABELLA 1

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHÉ DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Lavorazioni (voci) previste nella tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche.

1ª *classe* 0612 0613 0630 0813 0830 2187 2213 4130 6510 6530 7323 7354.

2ª *classe* 0131 0211 0212 0222 0620 0710 0720 0750 0811 0820 0841 0842 0843 1432 1452 1462 1472 2145 2153 2165 2171 2182 2184 2194 2222 2231 2233 2322 4120 4322 6121 6252 6261 6262 6283 6322 6331 6520 6540 6550 6561 6562 6563 7341 8121 8134 8210 8240 8250 8260 9112.

3ª *classe* 0110 0213 0221 0310 0320 0415 1411 1412 1414 1420 1444 1445 1471 2111 2112 2123 2143 2144 2152 2161 2164 2186 2191 2193 2195 2196 2197 2221 2321 2330 3323 4210 4312 5124 5223 5312 5313 5314 5320 6123 6215 6216 6234 6251 6270 6281 6411 6430 6564 6565 6581 6582 6590 7130 7152 7210 7332 7333 7343 7352 7356 8114 8123 8140 8220 9111 9113 9123 9124 9130 9231 9320 9330.

4ª *classe* 0133 0330 0340 0414 0510 0520 0611 1451 1461 2121 2141 2142 2154 2155 2162 2163 2173 2181 2185 2310 3140 3232 3322 3333 3412 3610 3620 4311 5221 5225 5240 6112 6113 6214 6217 6221 6231 6240 6282 6311 6312 6321 6412 6570 7112 7140 7220 7353 7357 8122 8131 8132 8133 9142 9211.

5ª *classe* 0120 0132 0412 0413 1112 1142 1210 2131 2172 2183 2188 2192 2212 3310 3411 5121 5330 6111 6122 6212 6222 6233 6284 6291 6292 6340 6422 7322 7331 7355 8115 8150 9212 9310.

6ª *classe* 0540 0551 1141 1310 1413 1443 2122 3110 3210 3233 3321 3324 4321 5211 5230 6211 6213 6223 6232 6323 7321 7351 8135 9122.

7ª *classe* 0411 1431 1433 1441 1442 5112 5113 5122 5212 5224 5311 7151 7161 7342 9126 9232.

8ª *classe* 0552 2151 2211 3520 5111 5123 5222 5250 7121 8230 9114 9141.

9ª *classe* 2132 3130 3220 3234 3510 3530 6421 7111 7310 8112 8113 9121 9150 9220.

10ª *classe* 0530 1111 1120 1130 3120 3231 3240 3250 3331 3332 3334 6413 6423 7122 7123 7162 7230 8111 9125.

TABELLA 2

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETÀ TRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHÉ DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA.

Premi speciali annui pro-capite

Classe di rischio	Retribuzione minima annua L. 9.412.800
I	53.300
II	119.600
III	222.800
IV	351.300
V	487.100
VI	627.800
VII	776.700
VIII	873.700
IX	966.300
X	1.145.400

N.B. — In caso di modifica della retribuzione minima annua, per effetto della variazione della retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge, il premio pro-capite va adeguato proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire superiori.

TABELLA 3

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETÀ TRA ARTIGIANI LAVORATORI, NONCHÉ DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA.

Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite

Classe di rischio (*a*)	Aliquote aggiuntive di premio (*b*)
I	250
II	500
III	1.000
IV	1.500
V	2.200
VI	2.800
VII	3.400
VIII	3.900
IX	4.300
X	5.000

N.B. — Per retribuzioni annue superiori a quelle di cui alla tabella allegata n. 2, il premio speciale annuo pro-capite indicato nella medesima tabella va aumentato, per ogni L. 100.000 (o frazione di L. 100.000) di incremento retributivo, dell'aliquota aggiuntiva di premio indicata nella colonna *(b)*. Il premio complessivo risultante va arrotondato alle 100 lire superiori.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 42 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è così formulato:

«Art. 42. — Per quelle lavorazioni rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione .... sono approvati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine...».

— Il D.M. 4 dicembre 1981 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981.

88A2714

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1988.

Sostituzione dell'allegato *A* al decreto ministeriale 15 luglio 1987, recante: «Avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini d.o.c. e d.o.c.g.», relativo alle dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987, concernente la sostituzione del modello relativo alla dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli nonché l'adozione dell'allegato *A* recante «Avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle tabelle di codifica di cui all'allegato *A* annesso al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato *A* recante «Avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata ed a denominazione di origine controllata e garantita di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1987 è sostituito dall'allegato *A* annesso al presente decreto.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio 1985 e 15 luglio 1987

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1988

Il Ministro: MANNINO

ALL. A

AVVERTENZE GENERALI

1) **Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.**
Sono obbligate a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti alla data del 31 agosto.

2) **Soggetti esonerati dall'obbligo.**
Sono esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione di giacenza:
- i consumatori privati;
- i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) **Termine e luogo di presentazione della dichiarazione.**
Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e non oltre il 16 settembre, in cinque copie, al Comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti in giacenza.
Coloro che detengono vino e/o mosti in diversi Comuni devono presentare la dichiarazione in **ogni comune** nel cui ambito sono detenuti i prodotti.
La dichiarazione deve riferirsi ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 agosto. Eventuali quantità di vini e/o mosti viaggianti devono essere dichiarate dal destinatario.
L'Ufficio Comunale che riceve la dichiarazione ne tratterrà una copia, ne restituirà una all'interessato debitamente vistata per ricevuta e provvederà a trasmettere entro e non oltre il 10 settembre:
- una copia al Servizio Repressione Frodi competente per territorio;
- una copia all'Ufficio Provinciale dell'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio;
- la copia originale al Ministero dell'Agricoltura - Direzione Generale Tutela - Div. XI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione a) - **Informazioni relative al dichiarante**
In questa sezione devono essere indicate la ragione sociale o le generalità del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale, la sede sociale o il domicilio.
Il dichiarante, inoltre, deve indicare la qualifica di appartenenza barrando la casella corrispondente a **"produttore"** o **"commerciante"**.
Qualore il dichiarante eserciti entrambe le professioni, dovrà barrare la casella corrispondente alla attività espletata in prevalenza. Si precisa che con il termine di "commerciante" si intendono i soggetti che, pur detenendo vino e/o mosti, non hanno proceduto ad alcuna vinificazione.
Sezione b) - **Informazioni relative ai prodotti detenuti**
In questa sezione devono essere dichiarati i prodotti detenuti **"alla produzione"** o **"nella fase di commercio"** espressi in ettolitri e litri.
Se il dichiarante risulta sia "produttore" che "commerciante" deve indicare separatamente i quantitativi di prodotti detenuti; qualora questa distinzione non fosse possibile deve essere compilato il riquadro corrispondente alla attività esercitata in prevalenza.
I mosti di uve (mosti muti, filtrati dolci, etc.), eventualmente detenuti, devono essere espressi in ettolitri e litri di vino e indicati nei righi 12 e 13.
Il mosto di uve DOC indicato nella sezione b), rigo 12, deve essere indicato opportunamente nelle sezioni d), e), f) o g) utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una "M" successivamente al codice.
Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione e) utilizzando il codice 6030 M.
I mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati devono essere, invece, espressi in ettolitri e litri di **mosto** e riportati rispettivamente ai righi 15 e 16.

Sezione c) - **Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti**
In questa sezione devono essere indicate la o le località in cui sono detenuti i prodotti oggetti di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo in 5 copie debitamente sottoscritto.

Descrizione e modalità d'uso delle tabelle di codifica
La tabella 1 riporta l'elenco delle denominazioni ed i relativi codici dei vino D.O.C. e D.O.C.G. Tale tabella è ordinata alfabeticamente nell'ambito della provincia di produzione.
Le tabelle 2, 3 e 4 riportano rispettivamente le denominazioni ed i relativi codici dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi D.O.C. Tali tabelle sono ordinate alfabeticamente in ambito nazionale.
La ricerca del codice deve essere effettuata, utilizzando le tabelle relative, mediante la denominazione prevista dal rispettivo D.P.R. di riconoscimento. Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulta presente nelle tabelle si dovrà indicare nella colonna "codice" la dicitura NC (non codificato) mentre nella colonna "denominazione" la dicitura usata dal dichiarante per l'identificazione del vino.
I vini DOC, spumanti DOC (Champagne, ecc.) e liquorosi DOC (Porto, Madera, ecc.) importati vanno codificati rispettivamente con i seguenti codici: 5900, 6900 e 8900, come specificato in calce alle corrispondenti tabelle.
Si fa presente, a scopo di maggiore chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione, etc.
Sezione d) - **Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G.**
I detentori di vino D.O.C. e D.O.C.G., oltre a indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 3, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo in 5 copie debitamente sottoscritto.

Sezione e) - **Informazioni relative agli spumanti D.O.C.**
I detentori di vini spumanti D.O.C., oltre a indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 5, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di spumante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

Sezione f) - **Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C.**
I detentori di vini frizzanti D.O.C. oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 7, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino frizzante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come la sezione d).

Sezione g) - **Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C.**
I detentori di vini liquorosi D.O.C. oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 9, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino liquoroso, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

N.B.: Le quantità riportate nelle righe "TOTALE" delle sezioni d), e), f) e g) devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente nelle righe 3, 5, 7 e 9 della sezione b) sommate alle eventuali quantità di mosto DOC indicato nelle rispettive sezioni.

Tabella 1 - Elenco Vini D.O.C. e D.O.C.G.

PIEMONTE

TORINO

Codice	Denominazione
0005	Caluso Passito
0006	Carema
0007	Erbaluce di Caluso
0010	Freisa di Chieri

VERCELLI

Codice	Denominazione
0015	Bramaterra
0016	Caluso Passito
0020	Erbaluce di Caluso
0025	Gattinara
0030	Lessona

NOVARA

Codice	Denominazione
0035	Boca
0040	Fara
0045	Ghemme
0050	Sizzano

CUNEO

Codice	Denominazione
0055	Barbaresco (DOCG)
0060	Barbera D'alba
0065	Barolo (DOCG)
0070	Dolcetto D'alba
0075	Dolcetto delle Langhe Monregalesi
0080	Dolcetto di Diano D'Alba
0085	Dolcetto di Dogliani
0090	Moscato D'Asti
0095	Nebbiolo D'Alba
0100	*Roero*

ASTI

Codice	Denominazione
0105	Barbera D'asti
0110	Barbera Del Monferrato
0115	Brachetto D'Acqui
0120	Cortese dell'Alto Monferrato
0125	Dolcetto d'Asti
0130	Freisa D'Asti
0135	Grignolino D'Asti
0140	Malvasia di Casorzo D'Asti
0145	*Malvasia di Castelnuovo Don Bosco*
0150	Moscato D'Asti
0151	Ruchè di Castagnole Monferrato

ALESSANDRIA

Codice	Denominazione
0155	Barbera D'Asti
0160	Barbera del Monferrato
0165	Brachetto D'Acqui
0170	Colli Tortonesi Barbera
0175	Colli Tortonesi Cortese
0180	Cortese Dell'alto Monferrato
0185	Dolcetto D'Acqui
0190	Dolcetto D'Ovada
0195	Gabiano
0200	Gavi/Cortese di Gavi
0205	Grignolino del Monferrato Casalese
0210	Malvasia di Casorso d'Asti
0211	Moscato D'Asti
0215	Rubino Di Cantavenna

VALLE D'AOSTA

AOSTA

Codice	Denominazione
0220	Valle D'Aosta Arnad-Montjovet
0225	Valle D'Aosta Arnad-Montjovet Superiore (o Superieur)
0230	Valle D'Aosta Bianco (o Blanc)
0235	Valle D'Aosta Blanc de Morgex et de la Salle
0240	Valle D'Aosta Chambave moscato (o muscat)
0245	Valle D'Aosta Chambave moscato passito (o muscat fletri)
0250	Valle D'Aosta Chambave rosso (o rouge)
0255	Valle D'Aosta Donnaz
0260	Valle D'Aosta Enfer D'Arvier
0265	Valle D'Aosta Gamay
0270	Valle D'Aosta Müller Thurgau
0275	Valle D'Aosta Nus Pinot grigio (o gris)
0280	Valle D'Aosta Nus Pinot grigio Passito (o gris fletri)
0285	Valle D'Aosta Nus rosso (o rouge)
0290	Valle D'Aosta Pinot nero
0295	Valle D'Aosta Rosato (o Rosé)
0300	Valle D'Aosta Rosso (o Rouge)
0305	Valle D'Aosta Torrette
0310	Valle D'Aosta Torrette Superiore (o Superieur)

LIGURIA

IMPERIA

Codice	Denominazione
0315	Rossese di Dolceacqua
0316	Rossese di Dolceacqua Superiore

LA SPEZIA

Codice	Denominazione
0320	Cinqueterre
0325	Cinqueterre Sciacchetrà

LOMBARDIA

SONDRIO

Codice	Denominazione
0330	Valtellina
0331	Valtellina Sfurzat (Sforzato)
0335	Valtellina superiore grumello
0340	Valtellina superiore inferno
0345	*Valtellina superiore sassella*
0346	Valtellina superiore Valgella

MILANO

Codice	Denominazione
0350	San Colombano al Lambro

BERGAMO

Codice	Denominazione
0355	Valcalepio

BRESCIA

Codice	Denominazione
0360	Botticino
0365	Capriano del Colle
0370	Capriano del Colle Trebbiano
0375	Cellatica
0380	Franciacorta Bianco
0385	Franciacorta Rosso
0390	Lugana
0395	Riviera del Garda Bresciano
0400	Tocai di San Martino della Battaglia

PAVIA

Codice	Denominazione
0405	Oltrepò Pavese
0410	*Oltrepò Pavese Barbacarlo*
0415	Oltrepò Pavese Barbera
0420	Oltrepò Pavese Bonarda
0425	Oltrepò Pavese Buttafuoco
0430	Oltrepò Pavese Cortese
0435	Oltrepò Pavese Moscato
0440	Oltrepò Pavese Pinot Grigio/Nero
0445	Oltrepò Pavese Riesling Italico/Renano
0450	Oltrepò Pavese Sangue di Giuda
0455	San Colombano al Lambro/San Colombano

MANTOVA

Codice	Denominazione
0460	Colli Morenici Mantovani del Garda
0461	Lambrusco Mantovano

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO - BOZEN

Codice	Denominazione
0465	Alto Adige Cabernet Südtirol Cabernet
0466	Alto Adige Chardonnay Südtirol Chardonnay
0470	Alto Adige Lagrein Südtirol Lagrein
0471	Alto adige Lagrein rosato Südtirol Lagrein Kretzer
0472	Alto Adige Lagrein scuro Südtirol Lagrein Dunkel
0475	Alto Adige Lagrein di Gries Südtirol Grieser Lagrein
0480	Alto Adige Malvasia Südtirol Malvasier
0485	Alto Adige Merlot Südtirol Merlot
0490	Alto Adige Moscato giallo Südtirol Godenmuskateller (Goldmuskateller)
0495	Alto Adige Moscato rosa Südtirol Rosenmuskateller
0500	Alto Adige Pinot bianco Südtirol Weissburgunder
0505	Alto Adige Pinot grigio Südtirol Rulânder
0510	Alto Adige Pinot nero Südtirol Blauburgunder
0515	Alto Adige Riesling italico Südtirol Welschriesling
0520	Alto Adige Riesling Renano Südtirol Rhainriesling
0525	Alto Adige Riesling Sylvaner Südtirol Müller Thurgau
0530	Alto Adige Sauvignon Südtirol Sauvignon
0535	Alto Adige Schiave Südtirol Vernatsch
0540	Alto Adige Sylvaner Südtirol Sylvaner
0545	Alto Adige Traminer aromatico Südtirol Gewürztraminer
0550	Caldaro o Lago di Caldaro Kalterer/Kalterersee
0555	Caldaro scelto Auslese Kalterersee Auslese
0560	Caldaro classico superiore Kalterersee Klassischer
0565	Colli di Bolzano Bozner Leiten
0570	Meranese di Collina Meraner Hügel
0575	Meranese di Collina Burgravio Meraner Hügel Burggrafler
0580	Santa Maddalena St. Magdalener
0585	Santa Maddalena classico St. Magdalena Klassischer Ursprungsgebiet
0590	Terlano Terlaner
0595	*Terlano classico* Terlaner Klassischer
0596	Terlano Chardonnay Terlanor Chardonnay
0600	Terlano Müller Thurgau Terlaner Müller Thurgau
0605	Terlano Müller Thurgau classico Terlaner Müller Thurgau Klassischer
0610	Terlano Pinot bianco Terlaner Weissburgunder
0615	Terlano Pinot bianco classico Terlaner Weissburgunder Klassischer
0620	Terlano Riesling italico Terlaner Welschriesling
0625	Terlano Riesling italico classico Terlaner Welschriesling Klassischer
0630	Terlano Riesling Renano Terlaner Rheinriesling
0635	Terlano Riesling Renano classico Terlaner Rheinriesling Klassischer
0640	Terlano Sauvignon Terlaner Sauvignon
0645	Terlano Sauvignon classico Terlaner Sauvignon Klassischer
0650	Terlano Sylvaner Terlaner Sylvaner
0655	Terlano Sylvaner classico Terlaner Sylvaner Klassischer
0660	Valdadige Etschtaler
0665	Valle Isarco Müller Thurgau Eisaktaler Müller Thurgau
0670	Valle Isarco Müller Thurgau Bres*sanone* Eisaktaler Müller Thurgau Brixner
0675	Valle Isarco Pinot grigio Eisaktaler Rulânder
0680	Valle Isarco Pinot grigio Bressanone Eisaktaler Rulânder Brixner
0685	Valle Isarco Sylvaner Eisaktaler Sylvaner
0690	Valle Isarco Sylvaner Bressanone Eisaktaler Sylvaner Brixner
0695	Valle Isarco Traminer aromatico Eisaktaler Gewürztraminer
0700	Valle Isarco Traminer aromatico Bressanone Eisaktaler Gewürztraminer Brixner
0705	Valle Isarco Veltliner Eisaktaler Veltliner
0710	Valle Isarco Veltliner Bressanone Eisaktaler Veltliner Brixner

TRENTO

Codice	Denominazione
0715	Caldaro
0720	Casteller
0725	Sorni
0730	Teroldego Rotaliano
0731	Trentino
0735	Trentino 'Vin Santo'
0740	Trentino Cabernet
0741	Trentino Cabernet franc
0742	Trentino Cabernet Sauvignon
0743	Trentino Chardonnay
0745	Trentino Lagrein
0750	Trentino Marzemino
0755	Trentino Merlot
0760	Trentino Moscato giallo
0761	Trentino Moscato rosa
0762	Trentino Müller Thurgau
0763	Trentino Nosiola
0765	Trentino Pinot bianco
0770	Trentino Pinot grigio
0775	Trentino Pinot nero
0780	Trentino Riesling italico
0781	Trentino Riesling Renano
0785	Trentino Traminer aromatico
0790	Valdadige

VENETO

VERONA

Codice	Denominazione
0795	Bardolino
0800	Bardolino 'Superiore'
0805	Bardolino classico
0810	Bianco di custoza
0811	Lessini Durello
0815	Lugana
0816	Recioto della Valpolicella Amarone
0817	Recioto della Valpolicella Valpantena
0820	Soave
0825	Soave 'Superiore'
0830	Soave classico
0835	Soave Recioto
0840	Tocai di San Martino della Battaglia
0845	Valdadige
0850	Valpolicella
0855	Valpolicella 'superiore'
0860	Valpolicella classico
0865	Recioto della Valpolicella
0870	Valpolicella valpantena

VICENZA

Codice	Denominazione
0875	Breganze
0880	Breganze Cabernet
0885	Breganze Pinot bianco
0890	Breganze Pinot grigio
0895	Breganze Pinot nero
0900	Breganze Vespaiolo
0905	Colli Berici Cabernet
0910	Colli Berici Garganega
0915	Colli Berici Merlot
0920	Colli Berici Pinot Bianco
0925	Colli Berici Sauvignon
0930	Colli Berici Tocai Italico
0935	Colli Berici Tocai rosso
0940	Gambellara
0945	Gambellara 'Vin Santo'
0950	Gambellara Recioto
0951	Lessini Durello

TREVISO

Codice	Denominazione
0955	Lison Pramaggiore Cabernet
0960	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
0965	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
0970	Lison Pramaggiore Chardonnay
0975	Lison Pramaggiore Merlot
0980	Lison Pramaggiore Pinot bianco
0985	Lison Pramaggiore Pinot grigio
0990	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
0995	Lison Pramaggiore Riesling Italico
1000	Lison Pramaggiore Sauvignon
1005	Lison Pramaggiore Tocai Italico
1010	Lison Pramaggiore Verduzzo
1015	Montello e Colli Asolani Cabernet
1020	Montello e Colli Asolani Merlot
1025	Montello e Colli Asolani Prosecco
1030	Piave Cabernet
1035	Piave Merlot
1040	Piave Pinot grigio
1045	Pinot nero
1050	Piave Raboso
1055	Piave Tocai italico
1060	Piave Verduzzo
1065	*Prosecco di Conegliano Valdobbiadene*
1070	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore di Cartizze

VENEZIA

Codice	Denominazione
1075	Lison Pramaggiore Cabernet
1080	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1085	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
1090	Lison Pramaggiore Chardonnay
1095	Lison Pramaggiore Merlot
1100	Lison Pramaggiore Pinot bianco
1105	Lison Pramaggiore Pinot grigio
1110	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
1115	Lison Pramaggiore Riesling Italico
1120	Lison Pramaggiore Sauvignon
1125	Lison Pramaggiore Tocai Italico
1126	Lison Pramaggiore Tocai Italico classico
1130	Lison Pramaggiore Verduzzo
1135	Piave Cabernet
1140	*Piave Merlot*
1145	Piave Pinot bianco
1150	Piave Pinot grigio
1155	Piave Pinot nero.
1160	Piave Raboso
1165	Piave Tocai Italico
1170	Piave Verduzzo

PADOVA

Codice	Denominazione
1175	Colli Euganei
1180	Colli Euganei 'Superiore'
1185	Colli Euganei Cabernet
1190	Colli Euganei Cabernet Superiore'
1195	Colli Euganei Merlot
1200	Colli Euganei Merlot Superiore'
1205	Colli Euganei Moscato
1210	Colli Euganei Pinot bianco
1215	Colli Euganei Pinot bianco 'Superiore'
1220	Colli Euganei Tocai Italico
1225	Colli Euganei Tocai Italico 'Superiore'

Segue Tab. 1

FRIULI

UDINE

Codice Denominazione

1230 Aquileia Cabernet
1235 Aquileia Cabernet Franc
1240 Aquileia Cabernet Sauvignon
1245 Aquileia Merlot
1250 Aquileia Pinot bianco
1255 Aquileia Pinot grigio
1260 Aquileia Refosco dal Peduncolo rosso
1265 Aquileia Riesling Renano
1270 Aquileia Rosato
1275 Aquileia Sauvignon
1280 Aquileia Tocai Friulano
1285 Aquileia Traminer aromatico
1290 Aquileia Verduzzo Friulano
1295 Colli Orientali del Friuli Cabernet
1300 Colli Orientali del Friuli Merlot
1305 Colli Orientali del Friuli Picolit
1310 Colli Orientali del Friuli Pinot bianco
1315 Colli Orientali del Friuli Pinot grigio
1320 Colli Orientali del Friuli Pinot nero
1325 Colli Orientali del Friuli Refosco
1330 Colli Orientali del Friuli Ribolla
1335 Colli Orientali del Friuli Riesling Renano
1340 Colli Orientali del Friuli Sauvignon
1345 Colli Orientali del Friuli Tocai Friulano
1350 Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano
1355 Grave del Friuli Cabernet
1360 Grave del Friuli Merlot
1365 Grave del Friuli Pinot bianco
1370 Grave del Friuli Pinot grigio
1375 Grave del Friuli Refosco
1380 Grave del Friuli Tocai Friulano
1385 Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1390 Latisana Cabernet
1395 Latisana Merlot
1400 Latisana Pinot bianco
1405 Latisana Pinot grigio
1410 Latisana Refosco
1415 Latisana Tocai Friulano
1420 Latisana Verduzzo Friulano

GORIZIA

1425 Carso
1430 Carso Malvasia
1435 Carso Terrano
1440 Collio Goriziano
1445 Collio Goriziano Cabernet Franc
1450 Collio Goriziano Malvasia Istriana
1455 Collio Goriziano Merlot
1460 Collio Goriziano Pinot bianco
1465 Collio Goriziano Pinot grigio
1470 Collio Goriziano Pinot nero
1475 Collio Goriziano Riesling Italico
1480 Collio Goriziano Sauvignon
1485 Collio Goriziano Tocai Friulano
1490 Collio Goriziano Traminer
1495 Isonzo Cabernet
1500 Isonzo Malvasia Istriana
1505 Isonzo Merlot
1510 Isonzo Pinot bianco
1515 Isonzo Pinot grigio
1520 Isonzo Riesling Renano
1525 Isonzo Sauvignon
1530 Isonzo Tocai Friulano
1535 Isonzo Traminer Aromatico
1540 Isonzo Verduzzo Friulano

TRIESTE

1545 Carso
1550 Carso Malvasia
1555 Carso Terrano

PORDENONE

1560 Grave del Friuli Cabernet
1565 Grave del Friuli Cabernet Franc
1570 Grave del Friuli Sauvignon
1575 Grave del Friuli Chardonnay
1580 Grave del Friuli Merlot
1585 Grave del Friuli Pinot bianco
1590 Grave del Friuli Pinot grigio
1595 Grave del Friuli Pinot nero
1600 Grave del Friuli Refosco dal Peduncolo rosso
1605 Grave del Friuli Riesing renano
1610 Grave del Friuli Sauvignon
1615 Grave del Friuli Tocai Friulano
1620 Grave del Friuli Traminer Aromatico
1625 Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1630 Lison Pramaggiore Cabernet
1635 Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1640 Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
1645 Lison Pramaggiore Chardonnay
1650 Lison Pramaggiore Merlot

Codice Denominazione

1655 Lison Pramaggiore Pinot bianco
1660 Lison Pramaggiore Pinot grigio
1665 Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo Rosso
1670 Lison Pramaggiore Reisling Italico
1675 Lison Pramaggiore Sauvignon
1680 Lison Pramaggiore Tocai Italico
1685 Lison Pramaggiore Verduzzo

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA

1690 Colli Piacentini Barbera
1695 Colli Piacentini Bonarda
1700 Colli Piacentini Gutturnio
1705 Colli Piacentini Malvasia
1710 Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda
1715 Colli Piacentini Ortrugo
1720 Colli Piacentini Pinot grigio
1725 Colli Piacentini Pinot nero
1730 Colli Piacentini Sauvignon
1735 Colli Piacentini Trebbiano Val Trebbia
1740 Colli Piacentini Valnure

PARMA

1745 Colli di Parma
1750 Colli di Parma Malvasia
1755 Colli di Parma Sauvignon

REGGIO EMILIA

1760 Bianco di Scandiano
1765 Lambrusco Reggiano

MODENA

1770 Lambrusco di Sorbara
1775 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
1780 Lambrusco Salamino di Santa Croce
1781 Montuni del Reno

BOLOGNA

1785 Albana di Romagna (DOCG)
1790 Colli Bolognesi Monte San Pietro Barbera
1795 Colli Bolognesi Monte San Pietro bianco
1796 Colli Bolognesi Monte San Pietro Cabernet Sauvignon
1800 Colli Bolognesi Monte San Pietro Merlot
1801 Colli Bolognesi Monte San Pietro Pignoletto
1805 Colli Bolognesi Monte San Pietro Pinot bianco
1810 Colli Bolognesi Monte San Pietro Riesling Italico
1815 Colli Bolognesi Monte San Pietro Sauvignon
1816 Montuni del Reno
1820 Sangiovese di Romagna
1825 Sangiovese di Romagna 'Superiore'
1830 Trebbiano di Romagna

RAVENNA

1835 Albana di Romagna (DOCG)
1840 Sangipvese di Romagna
1845 Sangiovese di Romagna 'Superiore'
1850 Trebbiano di Romagna

FORLÌ

1855 Albana di Romagna (DOCG)
1860 Sangiovese di Romagna
1865 Sangiovese di Romagna 'Superiore'
1870 Trebbiano di Romagna

MARCHE

PESARO

1875 Bianchello del Metauro
1880 Sangiovese dei Colli Pesaresi

ANCONA

1885 Bianco dei Colli Maceratesi
1890 Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d'Alba
1895 Rosso Conero
1900 Rosso Piceno
1905 Verdicchio dei Castelli di Jesi
1910 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
1915 Verdicchio di Matelica

MACERATA

1920 Bianco dei Colli Maceratesi

Codice Denominazione

1925 Rosso Piceno
1930 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
1935 Verdicchio di Matelica

ASCOLI PICENO

1940 Falerio dei Colli Ascolani
1945 Rosso Piceno
1950 Rosso Piceno 'Superiore'

TOSCANA

MASSA

1955 Candia dei Colli Apuani

LUCCA

1956 Bianco delle Colline Lucchesi
1960 Montecarlo
1965 Rosso delle Colline Lucchesi

PISTOIA

1970 Bianco della Val di Nievole
1975 Bianco della Val di Nievole 'Vin Santo'
1980 Chianti (DOCG)
1985 Chianti Montalbano (DOCG)

FIRENZE

1990 Carmignano
1995 Carmignano 'Vin Santo'
2000 Chianti (DOCG)
2005 Chianti Classico (DOCG)
2010 Chianti Colli Fiorentini (DOCG)
2015 Chianti Montalbano (DOCG)
2020 Chianti Rufina (DOCG)
2025 Pomino Bianco
2030 Pomino Rosso
2031 Pomino 'Vin Santo'

LIVORNO

2045 Bianco Pisano di San Torpè
2050 Bolgheri
2055 Elba

PISA

2060 Bianco Pisano di San Torpè
2065 Bianco Pisano di San Torpè 'Vin Santo'
2070 Chianti (DOGC)
2075 Chianti Colline Pisane (DOCG)
2080 Montescudaio
2085 Montescudaio 'Vin Santo'

AREZZO

2090 Bianco Vergine Valdichiana
2095 Chianti (DOCG)
2100 Chianti Colli Aretini (DOCG)

SIENA

2105 Bianco Vergine Valdichiana
2110 Brunello di Montalcino (DOCG)
2115 Chianti (DOCG)
2120 Chianti Classico (DOCG)
2125 Chianti Colli Sènesi (DOCG)
2130 Moscadello di Montalcino
2135 Rosso di Montalcino
2140 Val D'Arbia
2141 Val D'Arbia 'Vin Santo'
2145 Vernaccia di San Gimignano
2150 Vino Nobile di Montepulciano (DOCG)

GROSSETO

2155 Bianco di Pitigliano
2160 Morellino di Scansano
2165 Morellino di Scansano 'Riserva'
2170 Parrina

UMBRIA

PERUGIA

2175 Colli Altotiberini
2180 Colli del Trasimeno
2185 Colli Perugini
2190 Montefalco
2195 Montefalco Sagrantino
2200 Montefalco Sagrantino Passito
2205 Torgiano
2210 Torgiano Rosso 'Riserva'

TERNI

2215 Colli Perugini
2220 Orvieto
2225 Orvieto Classico

LAZIO

VITERBO

2230 Aleatico di Gradoli
2235 Cerveteri
2240 Est Est Est di Montefiascone

Codice Denominazione

2245 Orvieto

ROMA

2250 Bianco Capena
2255 Cerveteri
2260 Cesanese di Affile
2265 Cesanese di Olevano Romano
2270 Colli Albani
2275 Colli Lanuvini
2280 Frascati
2285 Marino
2290 Merlot di Aprilia
2295 Montecompatri Colonna
2296 Montecompatri Colonna 'Superiore'
2300 Sangiovese di Aprilia
2305 Trebbiano di Aprilia
2310 Velletri
2315 Zagarolo

LATINA

2320 Cori
2325 Merlot di Aprilia
2330 Sangiovese di Aorilia
2335 Trebbiano di Aprilia
2340 Velletri

FROSINONE

2345 Cesanese del Piglio

CAMPANIA

BENEVENTO

2350 Solopaca
2351 Taburno o Aglianico del Taburno

NAPOLI

2355 Capri
2365 Ischia
2370 Ischia bianco 'Superiore'
2371 Vesuvio
2375 Vesuvio 'Lacryma Christi'

AVELLINO

2380 Fiano di Avellino
2385 Greco di Tufo
2390 Taurasi

ABRUZZO

L'AQUILA

2395 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2400 Trebbiano d'Abruzzo

TERAMO

2405 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2410 Trebbiano d'Abruzzo

PESCARA

2415 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2420 Trebbiano d'Abbruzzo

CHIETI

2425 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2430 Trebbiano d'Abruzzo

MOLISE

CAMPOBASSO

2435 Biferno

ISERNIA

2440 Pentro di Isernia

PUGLIA

FOGGIA

2445 Aleatico di Puglia
2450 Cacc'emmite di Lucera
2455 Moscato di Trani
2460 Ortanova Rosato
2465 Ortanova Rosso
2470 Rosso Barletta
2475 Rosso di Cerignola
2480 San Severo

BARI

2485 Aleatico di Puglia
2490 Castèl di Monte
2491 Gioia del Colle
2492 Gioia del Colle Primitivo
2493 Gioia del Colle Aleatico dolce
2495 Gravina
2500 Locorotondo
2505 Martina Franca
2510 Moscato di Trani

Segue Tab. 1

Codice	Denominazione
2515	Rosso Barletta
2520	Rosso Canosa
TARANTO	
2525	Martina Franca
2530	Primitivo di Manduria
BRINDISI	
2535	Aleatico di Puglia
2540	Bianco di Ostuni
2545	Brindisi
2550	Locorotondo
2555	Martina Franca
2560	Ottavianello di Ostuni
2565	Primitivo di Manduria
2570	Salice Salentino
2575	Squinzano
LECCE	
2580	Alezio
2585	Copertina
2590	Leverano
2595	Matino
2596	Nardò
2600	Salice Salentino
2605	Squinzano
BASILICATA	
POTENZA	
2610	Aglianico del Vulture
CALABRIA	
COSENZA	
2615	Donnici
2620	Pollino
2625	Savuto
CATANZARO	
2630	Cirò
2635	Cirò Classico
2640	Lamezia
2645	Melissa
2650	S. Anna di Isola Capo Rizzuto
2655	Savuto
REGGIO CALABRIA	
2660	Greco di Bianco
SICILIA	
TRAPANI	
2665	Alcamo o Bianco Alcamo
2670	Moscato di Pantelleria
PALERMO	
2675	Alcamo o Bianco Alcamo
MESSINA	
2680	Faro
2685	Malvasia delle Lipari
CALTANISETTA	
2690	Cerasuolo di Vittoria
CATANIA	
2695	Cerasuolo di Vittoria
2700	Etna
2705	Etna 'Superiore'
RAGUSA	
2710	Cerasuolo di Vittoria
SIRACUSA	
2711	Moscato di Noto
2715	Moscato di Siracusa
SARDEGNA	
SASSARI	
2720	Cannonau di Sardegna
2725	Monica di Sardegna
2730	Moscato di Sorso-Sennori
2735	Vermentino di Gallura
NUORO	
2740	Cannonau di Sardegna
2745	Cannonau di Sardegna Oliena
2750	Malvasia di Bosa
2755	Mandrolisai
2760	Monica di Sardegna
2765	Nuragus di Cagliari
2770	Vermentino di Gallura
CAGLIARI	
2775	Campidano di Terralba
2780	Cannonau di Sardegna
2785	Cannonau di Sardegna Capoferrato
2790	Carignano del Sulcis
2795	Girò di Cagliari
2800	Malvasia di Cagliari
2805	Monica di Cagliari
2810	Monica di Sardegna
2815	Moscato di Cagliari
2820	Nasco di Cagliari
2825	Nuragus di Cagliari
ORISTANO	
2826	Arborea Sangiovese
2827	Arborea Trebbiano
2830	Campioano di Terralba
2835	Cannonau di Sardegna
2840	Girò di Cagliari
2845	Malvasia di Bosa
2850	Malvasia di Cagliari
2855	Mandrolisai
2860	Monica di Cagliari
2865	Monica di Sardegna
2870	Moscato di Cagliari
2875	Nasco di Cagliari
2880	Nuragus di Cagliari
2885	Vernaccia di Oristano
5900	Vino DOC importato

Tabella 2 — Elenco spumanti D.O.C.

Codice	Denominazione
6000	*Aglianico del Vulture*
6005	Albana di Romagna
6006	Alto Adige - Südtiroler
6010	Alto Adige Pinot Bianco Südtirol Weissburgunder
6015	Alto Adige Pinot grigio Südtirol Rülander
6020	Alto Adige Pinot nero Südtirol Blauburgunder
6025	Alto Adige Schiave Südtirol Vernatsch
6030	Asti spumante o Moscato d'Asti
6031	Bardolino
6035	Bianco di Custoza
6040	Bianco di Scandiano
6045	Brachetto d'Acqui
6050	Cesanese del Piglio
6055	Cesanese di Affile
6060	Cesanese di Olevano Romano
6065	Colli Albani
6070	Colli Euganei Bianco amabile
6075	Colli Euganei Bianco secco
6080	Colli Euganei Rosso
6085	Colli Euganei Moscato
6090	Colli di Parma Malvasia
6095	*Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda*
6100	Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia
6105	Colli Piacentini Val Nure
6110	*Colli Piacentini Malvasia*
6120	Colli Piacentini Ortrugo
6125	Colli Piacentini Pinot grigio
6130	Colli Piacentini Pinot nero
6135	Colli Tortonesi Cortese
6140	Cortese dell'Alto Monferrato
6145	Elba bianco
6150	Elba rosso
6155	Franciacorta bianco
6160	Franciacorta rosso
6165	Frascati
6170	Freisa Asti
6175	Freisa di Chieri
6180	Gambellara Recioto
6185	Gavi
6190	Gravina
6195	Greco di Tufo
6196	Lessini Durello
6200	Lison Pramaggiore
6205	Locorotondo
6210	Lugana
6215	Malvasia di Casorzo d'Asti
6220	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
6225	Marino
6230	Martina Franca
6235	*Montello-Colli Ascolani Prosecco*
6240	Moscato di Noto
6245	Moscato di Pantelleria
6250	*Moscato di Sardegna*
6255	Nebbiolo d'Alba
6260	Otrepò Pavese Riesling
6265	Oltrepò Pavese Moscato
6270	Oltrepò Pavese Pinot bianco
6275	Oltrepò Pavese Pinot nero
6280	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
6285	Prosecco di Conegliano Superiore di Cartizze
6290	Recioto di Soave
6295	Recioto della Valpolicella
6300	San Severo bianco
6305	Soave
6306	Terlano-Terlaner
6310	Trebbiano di Romagna
6315	Trentino Chardonnay
6320	Trentino Pinot bianco
6325	Trentino Pinot grigio
6330	Trentino Pinot nero
6335	Valpolicella Recioto
6340	Verdicchio dei Castelli di Jesi
6345	Verdicchio di Matelica
6350	Vernaccia di Serrapetrona
6355	Vernaccia di Serrapetrona dolce
6360	Vesuvio Lacryma Christi
6900	Vino spumante D.O.C. importato

Tabella 3 — Elenco vini frizzanti D.O.C.

Codice	Denominazione
7000	Bianco del Scandiano
7005	Cesanese del Piglio
7010	Cesanese di Affile
7015	Cesanese di Olevano Romano
7020	Cortese dell'Alto Monferrato
7025	Freisa d'Asti
7030	Freisa di Chieri
7035	Gavi o Cortese di Gavi
7036	Montuni del Reno
7037	Montecompatri Colonna
7040	Prosecco di Conegliano o di Valdobbiadene
7045	Prosecco di Conegl. Vald. Sup. di Cartizze

Tabella 4 — Elenco vini liquorosi D.O.C.

Codice	Denominazione
8000	*Aleatico di Gradoli*
8005	Aleatico di Puglia
8010	Caluso passito liquoroso
8015	Cannonau di Sardegna Secco
8020	Cannonau di Sardegna dolce
8025	Cinque Terre Sciacchetrà
8026	Gioia del Colle
8030	Girò di Cagliari dolce
8035	Girò di Cagliari secco
8040	Girò di Cagliari riserva
8045	*Malvasia di Bosa*
8050	Malvasia di Cagliari secco
8055	Malvasia di Cagliari dolce
8060	Malvasia di Cagliari riserva
8065	Malvasia delle Lipari Passito
8070	Marsala
8075	Monica di Cagliari dolce
8080	Monica di Cagliari secco
8085	Monica di Cagliari riserva
8090	Moscadello di Montalcino
8095	Moscato di Cagliari
8100	Moscato di Cagliari riserva
8105	Moscato di Noto
8110	Moscato di Pantelleria
8115	Moscato passito di Pantelleria
8120	Moscato di Sorso Sennori
8125	Moscaro di Trani
8130	Nasco di Cagliari secco
8135	Nasco di Cagliari dolce
8140	Nasco di Cagliari riserva
8145	*Primitivo di Manduria*
8150	Recioto di Soave
8155	Recioto della Valpolicella
8156	Trentino Moscato giallo
8157	Trentino Moscato rosa
8160	Vernaccia di Oristano
8165	Vernaccia di Oristano secco
8900	Vino liquoroso D.O.C. importato

88A2730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 121

Corso dei cambi del 23 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1330,600	1330,600	1330,60	1330,600	1330,600	1330,06	1330,060	1330,600	1330,600	1330,60
Marco germanico	742,120	742,120	742,75	742,120	742,120	741,75	742,100	742,120	742,120	742,12
Franco francese	220,210	220,210	221 —	220,210	220,210	220,20	220,260	220,210	220,210	220,21
Fiorino olandese	658,750	658,750	659,25	658,750	658,750	658,50	658,700	658,750	658,750	658,75
Franco belga	35,454	35,454	35,47	35,454	35,454	35,42	35,453	35,454	35,454	35,45
Lira sterlina	2329,900	2329,900	2332 —	2329,900	2329,900	2326,80	2331 —	2329,900	2329.900	2329,90
Lira irlandese	1995,300	1995,300	1996 —	1995,300	1995,300	1994,25	1995 —	1995,300	1995,300	—
Corona danese	195,130	195,130	195,15	195,130	195,130	194,25	195,110	195,130	195,130	195,12
Dracma	9,285	9,285	9,28	9,285	—	—	9,300	9,285	9,285	—
E.C.U.	1542,450	1542,450	1542,75	1542,450	1542,450	1542,50	1542,440	1542,450	1542,450	1542,45
Dollaro canadese	1101,750	1101,750	1103 —	1101,750	1101,750	1101,50	1101,700	1101,750	1101,750	1101,75
Yen giapponese	10,315	10,315	10,33	10,315	10,315	10,28	10,313	10,315	10,315	10,31
Franco svizzero	896,280	896,280	895,50	896,280	896,280	897,50	896,390	896,280	896,280	896,28
Scellino austriaco	105,466	105,466	105,55	105,466	105,466	105,48	105,440	105,466	105,466	105,46
Corona norvegese	205,260	205,260	205,40	205,260	205,260	204,80	205,390	205,260	205,260	205,26
Corona svedese	214,800	214,800	214,75	214,800	214,800	213,50	214,850	214,800	214,800	214,80
FIM	313,350	313,350	313,75	313,350	313,350	313,45	313,550	313,350	313,350	—
Escudo portoghese	9,108	9,108	9,12	9,108	9,108	9,12	9,098	9,108	9,108	9,10
Peseta spagnola	11,227	11,227	11,24	11,227	11,227	11,22	11,228	11,227	11,227	11,22
Dollaro australiano	1084,500	1084,500	1086 —	1084,500	1084,500	1075 —	1085 —	1084,500	1084,500	1084,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1330,330
Marco germanico	742,110
Franco francese	220,235
Fiorino olandese	658,725
Franco belga	35,453
Lira sterlina	2330,450
Lira irlandese	1995,150
Corona danese	195,120
Dracma	9,292
E.C.U.	1542,440
Dollaro canadese	1101,725
Yen giapponese	10,314
Franco svizzero	896,335
Scellino austriaco	105,453
Corona norvegese	205,325
Corona svedese	214,825
FIM	313,450
Escudo portoghese	9,103
Peseta spagnola	11,227
Dollaro australiano	1084,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M23068

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.548XV.J in data 4 maggio 1988, l'articolo denominato: Terremoto (d.o. Flyng Dragon 26 Shots), fabbricato nella Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento del citato testo unico.

88A2742

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1988 la dott.ssa Fallico Grazia, primo dirigente, soprintendente archivistico per la Sicilia, è stata nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia in sostituzione del dott. Burgarella Pietro.

88A2738

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1988 il sig. Bonsignore Nicolò, custode e guardia notturna, in servizio presso l'Archivio di Stato di Palermo, è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sicilia in sostituzione del sig. Lucchese Roberto.

88A2739

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Friuli-Venezia Giulia per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1988 l'arch. Pasquali Giacomo, in servizio presso la soprintendenza per i beni A.A.A.A. e storici del Friuli-Venezia Giulia, è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per il Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del sig. Anselmi Demetrio.

88A2740

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 maggio 1988 il dott. Riccardo Ceva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Coopulind La Valdese, in Vado Ligure (Savona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 10 marzo 1979, in sostituzione del dott. Baldizzane Paolo.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1988 il dott. Cataldo Albanese è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Villa Astoria S.r.l.», in Bitonto (Bari), in sostituzione del dott. Michele Di Cuonzo, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1988 i poteri conferiti all'avv. Cesare Lombrassa, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Ferruccio Gilera» S.r.l., in Monza (Milano), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1988 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Adriatica» a r.l., in Bari, è stata prorogata fino al 30 novembre 1988 ed il dott. Cocola Domenico è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Michele Di Cuonzo, che ha rinunciato all'incarico.

88A2743

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 11 giugno 1988 le ditte sottoelencate sono riconosciute, a termine degli articoli 9 della legge n. 1096/71 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutori delle varietà a fianco indicate:

Paymaster Seeds - Minneapolis - Minnesota (USA):

mais: Every; Flax; Look; Ring;
sorgo da foraggio: Sumac; Sioux Dan HS 33; Sweet Sioux IV.

Northrup King sementi S.p.a. - Madignano (Cremona):

mais: Magnolia; Buxus.

Northrup King semences - Fenouillet (Francia):

mais: Papaver; Mirabilis; Malva.

Northrup King Co. Minneapolis - Minnesota (USA):

mais: Primula; Cristal; Peonia; Orchidea; Rubrus; Celtis; Elegans;
girasole: Mugo; Acacia;
soia: Argenta; Onice;
sorgo da foraggio: Trudan 8;
sorgo da granella: Lupino; Ginepro.

Kleinwnzlebener Saatzucht AG - Vorm Rabbethge & Giesecke di Einbeck/Hann (R.F.T.):

mais: Dekas; Doge; Dekor; Delta; Dual; Dixie; Drive; Denar; Duplex; Diodo; Dingo;
sorgo da foraggio: Korral;
girasole: Sorasol; Solanka.

Dekalb Corporation - Dekalb - Illinois (USA):

mais: Glauco; Fulgens; Flavus; Druso; Celso; Illinois; Licinio; Menelio; Muzio; Nevio; Oronte; Plauto; Publio; Vinicio; Blancor;

soia: Zenith; Asia; Gordon; Orient; Best;

girasole: Alcor;
sorgo da foraggio: Sudax SX-17;
sorgo da granella: Esquirol DK X 208; Dallas - DX 18; Sultan - Dekalb X 603; Arizona - DK 38; Texas - DK 38.

National Starch and Chemical Corporation - Bridgewater - New Jersey (USA):

mais: Loriot.

Renk International Ltd - Sun Prairie - Wisconsin (USA):

mais: Gary; Zack; Spencer; Scott.

Cebeco - Handelsraad (Rotterdam):

patata: Escort.

Pioneer Hi-Bred International Inc. - Iowa (USA):

mais: Navia; Alicia, Tosca; Luana waxy; Milena; Divina; Moana; Camilla; Rina; Aida; Chiara; Rubra; Lavinia;

girasole: Candil; Marvil; Aril; Donil; Rendil; Cedril;
soia: Gadir; Nadir; Zefir; Visir; Astir.

Illinois Foundation Seeds - Champaign - Illinois (USA):

mais: Navajo; Cheyenne; Friulano; Giotto; Cruise; Land; Arianna.

Holden's Foundation Seeds inc. - Williamsburg - Iowa (USA):

mais: July; Markober; Bondy; Aliby; Ardy; Vandy; Alcober; Bercy; Aprimer; Arider; Akafer.

Semences Nickerson - Longuè - Jumelle (Francia):

mais: Eurodis: Roxis; Ulis; Garudis; Spiritis.

Limagrain Italia - Casalbuttano (Cremona):

mais: Alimir; Aligris; Alibop; Alirel; Alitos; Alios.

Crow's Hybrid Corn Company - Milford - Illinois (USA):

mais: President; Professional; Isac; Feeling; Travel; Meeting; Perfection; Nobel; Driver; Manager; Indianapolis; Milford.

Maisadour - Cooperativa agricola - Mont De Marsan - Cedex - (Francia):

mais: Plus; Bellum; Ralf; Salto; Alegro; Bleck; Fox; Greg; Molto; Albax; Rakam;
soia: Primax; Frisco;
girasole: Vison; Vivasol.

Dairyland Research International - Clinton - Wisconsin (USA):

soia: Fiamma; Bologna; Padova; Nancy.

King Agro - Ontario - Canada:

soia: Prosol; Major; Tiger; Panther; Leopard.

Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma:

riso: Panda; Dorado; Samba; Plata; Maya; Carioca.

Agra Seed Research International - Fargo - North Dakota (USA):

girasole: Milos; Texel; Glen; Kriva; Valdor.

I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona):

orzo: Tea;
sorgo da granella: Acapulco; Arizona.

Venturoli sementi - Pianoro (Bologna):

soia: Quick; Jaguar; Mixer; Fast;
girasole: Skipper.

Jacques Seed Company - Prescott - Wisconsin (USA):

soia: Silea.

Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - Origgio (Varese):

mais: Prodest G-4590; Dracma G-4662.

Triumph Seed Co. Inc. - Ralls - Texas (USA):

mais: Natali; Rosai;
sorgo da foraggio: Grass 20; Super 10;
sorgo da granella: IE11; IE8.

Cargill Incorporated Seed Division - Minneapolis (USA):

soia: Regina.

Institut Za Oplemenjivanj e Proizvodnju Bilja - Zagabria (Yugoslavia):

mais: Igor.

Semundo Saatzucht GMBH - Hamburg (R.F.T.):

mais: Simon; Frido; Frederik; Fabio.

Az. Agr. Ombrianello S.r.l. - Crema (Cremona):

mais: Jedi; Brion.

Ceccato sementi S.r.l. - Tombolo (Padova):

mais: Great; Lord;
soia: Splendor;
dactylis: Micol;
festuca Arundinacea: Arpa;
loietto: Medoacus.

Esercizio sementi Consapri S.r.l. - Bologna:

riso: Lord; Molinella.

Rustica Bio-Recherches - Blagnac (Francia):

girasole: Meliflor; Cosmoflor;
soia: Tenor; Mogador; Messidor.

Conlee Seed Co. Inc. - Waco - Texas (USA):

mais: Flash.

Società Europea del seme S.p.a. - Genova:

mais: Uno; Ibernio;
soia: Astra; Nettunia; Luna; Selenia; Solaria; Terrena;
girasole: Sempione; Susa;
barbabietola da zucchero: Gargano; Umbra.

Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (USA):

mais: Regen; Arly; Aude; Isere; Sprea; Siang; Isar; Arras;
girasole: Ural; Azov;
soia: Fuji; Taipei; Marv; Tenno; Xian; Saga; Kobe;
anguria: Coral;
cipolla: Contessa;
lattuga: Andros; Capri;
melone; Legend; Madras;
pisello: Milor;
pomodoro: Drava; Han; Loira; Nilo; Sangro.

Genetics Corporation - Colorado (USA):
mais: Toscano;
soia: Giamaica;
sorgo: MX 3070;
barbabietola da zucchero: Bonn; Bruxelles.

Eurosemences S.A. - Cornè (Francia):

soia: Futura; Malicia; Marta; Sara; Tora; Amos; Remy; Tomè: Iride; Irma; Ines; Isotta.

De Danske Sukkerfabbriker A.S. - Copenaghen - (Danimarca)·

barbabietola da zucchero: Record; Riviera; Formula.

Nickerson American Plant Breeders - Missioni - Kansas (USA):

mais: Nikko; Strong; Thunder; Mission; Bueno; Ockei;
soia: Columbia; Baltimora; Eureka; Fatima; Carica; Solida;
girasole: Soledor; Soldino.

Callahan Enterprises - Westfield - Indiana (USA):

soia: Amboy; Lebanon; Cometa; Europa; Caldora; Renica.

Sigco Research Inc. - Breckendrige - Minnesota (USA):

girasole: Sella.

Rogers Cotton Seed Co. - Waco - Texas (USA):

cotone: Apulio; Jonio.

Semundo Italia S.r.l. - Falconara Marittima (Ancona):

girasole: Iris; Cosmea; Veronica.

Helizea Agrigenetics S.p.a. - Ferrara:

soia: Modena.

United Hagie Hybrids Inc. - Des Moines - Iowa (USA):

soia: Sava.

Dahlgren Co. Inc. - Crookstan - Minnesota (USA):

girasole: Modulus; Reflex; Halley; Yellow; Test.

Cerealtoscana S.p.a. - Fucecchio (Firenze):

cartamo: Oliveto.

Sisforaggera S.p.a. - Bologna:

lupinella: Vala;
sorgo da foraggio: Vespa; Roce; Foralco.

Dupont Conid S.p.a. -Amonn fitochimica division (Bolzano) e O'S Gold Company - Parkersburg - Iowa (USA):

mais: Sandy; Alyson; Lady;
girasole: Joy; Carol;
soia: Fanny.

Dunn Internationa L.t.d. - Waterloo - Iowa (USA):

soia: Diva.

Kuhn e Co. B.V. - Huizen (Olanda):

barbabietola da zucchero: Agrimon; Sammon.

Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin - Soc. coop. a r.l. - Mirandola (Modena):

fagiolo: Kit;
pisello: Tiger.

Enea - Dipartimento agrobiotecnologie - Casaccia (Roma):

peperone: Licio.

Enea - Dipartimento Tecab - Divisione Bia - Casaccia (Roma) e Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (Catania):

cece: Sultano; Califfo; Calia; Principe.

Enea - Dipartimento Tecab - Divisione Bia - Casaccia (Roma) e Società agricola italiana - S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì):

pisello: Pirro; Priamo; Paride.

Olter sementi S.n.c. - Asti:

fagiolino: Friverde.
fagiolo: Sorano; Albino; Barbarossa; Bingo; Tricolore.
sedano: Costa d'oro; Seledor.

Oris S.p.a. - Milano:

cetriolino: Griny;
melone: Hercules.

Sakata Sedd Corporation - Jokohama (Giappone):

anguria: Sweet favorite.

Società agricola italiana sementi - S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì):

cetriolo: Sagin;
zucchino: Astro;
pomodoro: Pat; Polo; Saidan; Santuzzo.

Seed e Seed S.r.l. - Milano:

pomodoro: Don; Marzo 2; Long Peel; Sweet peel.

Semencoop Soc. coop. a r.l. - Martorano di Cesena (Forlì)

pomodoro: Peltro; Ronco; Ausonio; Seti;
melanzana: Alba; Miranda; Serena;
peperone: Ramos; Zebo.

Sementi Zorzi S.r.l. - Padova:

melone: Ferret.

Sunseeds Co. - Hollinster - California (USA):

anguria: Dark crimson; Sun sweet;
melone: Palestro;
pomodoro: Riomagic; Riomagno; Sunmech;
zucchino: Nerozini; Clarabella; Storzini; Sunzini.

Tanzi Armando S.r.l. - Parma:

pomodoro: Arizona; Smirne; Jago; Mexico; Nevada; Red shoulder; Red star; Sonora; Malaga; Marzanpeel; Tarifa.

88A2723

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lizzano» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lizzano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lizzano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lizzano» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondonò alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ~~di produzione~~.

Art. 2.

I vini «Lizzano» rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Negroamaro: dal 60% all'80%;
Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 40%;

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%.

Il vino «Lizzano» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano: dal 40% al 60%;
Chardonnay e/o Pinot bianco: almeno il 30%;

Possono inoltre concorrere le uve, presenti nei vigneti, dei vitigni:

Malvasia lunga bianca fino ad un massimo del 10%;
Sauvignon e/o Bianco di Alessano fino ad un massimo del 25%.

I vini «Lizzano» Negroamaro rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Negroamaro: almeno l'85%;

possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Il vino «Lizzano» Malvasia nera deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce: almeno l'85%;

possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve della denominazione di origine controllata «Lizzano» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in provincia di Taranto, tutto il territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con le lettere *B* e *C*.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» devono essere quelle già affermatesi da lungo tempo nella zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le forme di allevamento saranno di media espansione, preferibilmente su tetto verticale, con sistema di potatura di tipo cordone speronato e con un investimento minimo per ettaro di almeno 3.500 ceppi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Lizzano» rosso e rosato, «Lizzano» Negroamaro rosso e rosato e «Lizzano» Malvasia nera, non deve essere superiore a quintali 140 per ettaro in coltura specializzata e, per il vino «Lizzano» bianco, a quintali 160 per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Puglia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e Taranto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» un titolo alcolometrico volumico naturalle minimo di:

«Lizzano» rosso: 11,00
«Lizzano» rosato: 11,00
«Lizzano» Negroamaro rosso: 11.50
«Lizzano» Negroamaro rosato: 11,50
«Lizzano» Malvasia nera: 11,50
«Lizzano» bianco: 10,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferite ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini «Lizzano» rosso, Negroamaro rosso e Malvasia nera ed al 65% per i vini «Lizzano» rosato, bianco e Negroamaro rosato.

L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La tipologia rosso della denominazione di origine controllata «Lizzano» può essere ottenuta con macerazione carbonica delle uve; in tal caso è designato in etichetta con il termine «novello».

La commercializzazione del «Lizzano» rosso novello non può essere anteriore al 15 novembre dell'anno di produzione delle uve e non posteriore al 30 marzo dell'anno successivo.

Le tipologie «rosato» del «Lizzano» e del «Lizzano» Negroamaro debbono essere prodotte con tecnologie di vinificazione che assicurino limitato contatto tra mosto in fermentazione e parti solide.

Art. 6.

I vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lizzano» rosso:
colore: rosso dal rubino al granato;
odore: vinoso gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Lizzano» rosato:
colore: tendente al rubino delicato;
odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Lizzano» Negroamaro rosso:
colore: rubino tendente al granata;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Lizzano» Negroamaro rosato:
colore: rosato tenue con riflessi purpurei;
odore: fragrante caratteristico;
sapore: asciutto delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Lizzano» Malvasia nera:
colore: rosso;
odore: aroma caratteristico;
sapore: vellutato leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Lizzano» bianco:
colore: paglierino scarico;
odore: gradevole con caratteristiche di fruttato, dedicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le tipologie Negramaro rosso e Malvasia nera della denominazione di origine controllata «Lizzano» ottenute da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00, non prima del 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione «superiore».

Le tipologie rosso e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» immesse al consumo in data non anteriore al 15 novembre dell'anno di produzione e non posteriore al 30 marzo dell'anno successivo possono essere designati con il termine «giovane».

Le tipologie bianco, rosso e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» possono essere prodotte nel tipo «frizzante» avente le stesse caratteristiche dei tipi tranquilli e con sovrapressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar a 20 °C in recipienti chiusi.

Le tipologie bianco e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» possono essere utilizzate per la produzione di vini «spumanti» secondo le norme generali di spumantizzazione da effettuarsi nell'ambito della zona prevista nel precedente art. 5 e aventi al consumo le seguenti caratteristiche:

«Lizzano» bianco spumante:
spuma: vivace fine;
perlage: fine regolare persistente;
colore: paglierino tenue;
odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Lizzano» rosato spumante:
spuma: vivace, fine;
perlage: fine, regolare, persistente;
colore: rosato tendente al rubino delicato;
odore: lievemente vinoso caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Lizzano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Le specificazioni di colore (rosso, rosato, bianco) o di vitigno in aggiunta alla D.O.C. «Lizzano» debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «Denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» designati con le menzioni «giovane», «novello» e «superiore» devono riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; per le altre tipologie tale indicazione è consentita. I caratteri utilizzati per indicare le menzioni aggiuntive non devono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione della denominazione.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nel territorio delimitato nel precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

88A2741

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Bondone

Con deliberazione 20 maggio 1988, n. 5336, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3617/7 e 3617/8 in comune catastale di Bondone, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A2745

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221